

elettorale in quanto alla forma è stata osservata, ed indaga se veramente la volontà degli elettori è caduta sull'individuo che è stato proclamato come l'eletto. Esamina in secondo luogo se l'eletto si trova nelle condizioni richieste per l'eleggibilità, se è fuori di quegli impedimenti che, non ostante il voto elettorale, gli vietano di entrare nella Camera.

Ora non è un derogare a questo principio l'andare esaminando se, in virtù dell'articolo 49 dello Statuto, possa dichiararsi vacante un collegio quando un deputato col proprio fatto, con un'apposita, solenne e formale dichiarazione si è posto nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni. In tal caso non siamo noi che pronunciamo una sentenza di morte politica sull'eletto del paese, non siamo noi che vincoliamo la libertà del suffragio elettorale, che ci facciamo superiori all'atto di sovranità col quale il paese nomina un deputato.

La questione sta tutta nel vedere se possiamo ritenere che il collegio non è vacante.

Ora, signori, l'articolo 49 dello Statuto dice che non si può ammettere all'esercizio delle funzioni di deputato colui che non si sottopone alle condizioni di giurare nei termini dell'articolo stesso.

Ci si dice: se un deputato, dopo che è stato eletto non viene alla Camera, non si presenta a prestare giuramento, e se ne sta per due, tre, quattro anni, per tutto il tempo che dura la Legislatura senza venire a prestare giuramento, la Camera non ha il diritto di dichiarare vacante il collegio? Certamente che non l'abbiamo un tale diritto, e non l'abbiamo in questo caso, perchè fino a quando egli non viene alla Camera sta per lui la presunzione dell'elezione in virtù della quale può sempre venire ad esercitare il suo ufficio; e quando egli verrà, questa qualità non trovasi distrutta da un fatto positivo. Ma quando egli è venuto, quando egli si è presentato ed è venuto a dire: io intendo di giurare, ma con una condizione, e questa condizione è impossibile dinanzi alla legge, è una condizione che è contraria al diritto pubblico dello Stato, allora, o signori, non si tratta più di colui per il quale la presunzione non è stata distrutta, ma di colui che vuole sedere deputato contro la legge. E qui cade in acconcio quella sagace osservazione dell'eminente giureconsulto Pescatore, il quale vi diceva: noi non interpretiamo dal punto di vista del fatto, ma da quello del diritto, la manifestazione della volontà.

Ed infatti, chi dice: io voglio essere deputato, ma a condizione di non giurare, a condizione ferma ed irrevocabile di prestare il giuramento in questo od in quell'altro modo, viene a dire: io non voglio essere deputato, quando per esserlo egli è prestare il giuramento in quel modo che la legge prescrive.

Questa condizione non viene dalla nostra volontà, ma dalla legge; non siamo noi che interpretiamo così la legge e lo Statuto. Ma è la legge, ma è lo Statuto

quello che ci dice che noi non possiamo permettere che un collegio elettorale abbia, per suo rappresentante in Parlamento, chi ha manifestato questa volontà; sarebbe strano che gli elettori debbano rimanere senza il loro legittimo rappresentante, e non debbasi procedere alla rielezione per rispettare il beneplacito di colui che, mentre fu eletto dal paese con questo Statuto, intenda di essere deputato, insultando alla maestà dello Statuto, alla maestà della legge.

Egli ci dice: io non posso giurare, perchè dovrei giurare rispetto alle leggi, che sono in contraddizione collo Statuto.

Ma lo rispetta egli questo Statuto?

Questo Statuto gli impone di giurare l'osservanza alle leggi dello Stato, ed egli pretende fare restrizione a questo giuramento. Egli pretende che la Camera tolga o modifichi la formula del giuramento la quale è consacrata dallo Statuto, e di queste offese allo Statuto egli fa una condizione *sine qua non* per venire tra noi a compiere il sacro dovere di deputato.

Quando egli stesso si pone in questa condizione, non vi è altra via che dichiarare vacante il collegio; e la nostra deliberazione non è in tal caso un attentato alla libertà, ma è la stretta osservanza del principio che sta nell'articolo 49 dello Statuto, e l'osservanza dello Statuto è trionfo della libertà, è omaggio che noi prestiamo alla sovranità del paese.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Paris.

PARIS. Io unisco le mie osservazioni a quelle dell'onorevole Pessina, e mi oppongo all'ordine del giorno puro e semplice.

O il deputato eletto dal collegio di Verrés continua ad essere deputato, ed allora deve essere ammesso nella Camera; o non può essere ammesso nella Camera, come io credo, a termini di legge, e allora deve necessariamente dichiararsi vacante il collegio.

Se il collegio di Verrés non si dichiara vacante, non potendo il conte Crotti intervenire alla Camera, la rappresentanza nazionale è diminuita, mentre a nessuno è dato di operare questa diminuzione.

Il deputato Crotti fa la questione alla Camera se esso può essere ammesso, o no, se il suo collegio deve essere dichiarato vacante o no. La Camera deve rispondere sopra questa questione, dichiarando vacante il collegio di Verrés.

Se il deputato Crotti ha diritto di avere una risposta sulla questione che propone alla Camera, anche gli elettori del collegio di Verrés hanno diritto di sapere se il loro collegio è vacante, e, quando lo sia, nominare un altro deputato, onde non restare senza rappresentante al Parlamento nazionale. Essi poi non potevano sapere che il deputato Crotti non avrebbe prestato giuramento conforme alla legge, prima di averlo eletto, e prima che l'eletto si fosse presentato alla Camera.

Dunque io credo che la Camera debba dichiarare